

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2370 del 05/05/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CASALGRANDE - (RE) - PRATICA N. 18784/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0042 TITOLARE: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA ED EMILIANA CONGLOMERATI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2504 del 05/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CASALGRANDE - (RE) - PRATICA N. 18784/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0042

TITOLARE: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA ED EMILIANA CONGLOMERATI SPA

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-*

2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/05/2025 registrata al PG/2025/93417 del 21/05/2025 con cui le ditte Calcestruzzi Corradini Spa C.F./P.IVA 00674130356 ed Emiliana Conglomerati Spa C.F./P.IVA 02503180354 hanno richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di ml 2.624 pertinenza del Fiume Secchia nel Comune di Casalgrande (RE), ad uso pista carrabile per transito mezzi pesanti, individuata al Foglio 26 fronte mappale 42, Foglio 21 fronte e parte mappale 72, Foglio 17 fronte mappali 352, 351 e 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354 e 355 del Comune di Casalgrande (RE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 221 del 13/08/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2025/206034 del 20/11/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, rilevando che la più corretta ubicazione della pista risulta essere: Comune di Casalgrande (RE) località Salvaterra, identificata al NCT di detto Comune al Foglio 26 fronte mappale 42, Foglio 21 fronte e parte mappale 72, Foglio 17 fronte mappali 352, 351 e 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354 e 355 e Comune di Sassuolo (MO) Foglio 6 fronte mappali 22, 21, 18, 8, 7 e 1 e Foglio 5 fronte mappali 9 e 2;

RICHIESTO, il parere di competenza Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, relativamente al Rio Brugnola, con nota PG/2025/223200 del 16/12/2025, senza ottenere alcun riscontro;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;

- è stato versato in data 24/04/2026 un deposito cauzionale pari a euro 3.355,57;

DATO ATTO:

- che la società Calcestruzzi Corradini Spa richiedente risulta essere stata iscritta in data 20/01/2025 nell' " Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) e che il rinnovo dell'iscrizione risulta in corso;
- che la società Emiliana Conglomerati Spa richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 nell' " Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) e che il rinnovo dell'iscrizione risulta in corso;
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi delle società richiedenti, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle Ditte Calcestruzzi Corradini Spa C.F./P.IVA 00674130356 ed Emiliana Conglomerati Spa C.F./P.IVA 02503180354 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Secchia, di ml 2.624 sita in località Salvaterra, in Comune di Casalgrande (RE), catastalmente identificata al NCT del Comune di Casalgrande (RE) località Salvaterra, al Foglio 26 fronte mappale 42, Foglio 21 fronte e parte mappale 72, Foglio 17 fronte mappali 352, 351 e 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354 e 355 e del Comune di Sassuolo (MO) Foglio 6 fronte mappali 22, 21, 18, 8, 7 e 1 e Foglio 5 fronte mappali 9 e 2, per uso pista carrabile per transito mezzi pesanti, codice pratica RE25T0042;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalle ditte concessionarie in data 29/04/2026 (PG/2026/78535 del 29/04/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 3.355,57 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 3.355,57 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione delle società concessionarie dalle White list;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alle Ditte Calcestruzzi Corradini Spa C.F./P.IVA 00674130356 ed Emiliana Conglomerati Spa C.F./P.IVA 02503180354 (cod. pratica RE25T0042).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia ed è identificata al NCT del Comune di Casalgrande (RE) al Foglio 26 fronte mappale 42, Foglio 21 fronte e parte mappale 72, Foglio 17 fronte mappali 352, 351 e 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354 e 355 e del Comune di Sassuolo (MO) al Foglio 6 fronte mappali 22, 21, 18, 8, 7 e 1 e Foglio 5 fronte mappali 9 e 2, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a di ml 2.624 è destinata ad uso pista carrabile per transito mezzi pesanti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo

entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della

concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio

della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota idraulico nota PG/2025/206034 del 20/11/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Modena che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore delle ditte Calcestruzzi Corradini Spa ed Emiliana Conglomerati Spa, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE (RE) E NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO). RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE SAC di Reggio Emilia, prot. 13571 del 28/07/2025, pervenuta allo scrivente Ufficio ed acquisita agli atti con prot. 54588 del 28/07/2025 con la quale si richiede il nulla osta idraulico per richiesta di concessione di area demaniale per uso pista carrabile per transito mezzi pesanti, sponda sinistra Fiume Secchia, Foglio 26 fronte mappale 42, Foglio 21 fronte e parte mappale 72, Foglio 17 fronte mappali 352, 351 e 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354 e 355 in Comune di Casalgrande (RE) rif proc. RE25T0042, specificando che:

- *l'uso della pista oggetto di concessione era già assentito alle ditte richiedenti con Det-Amb- 2019-5613, scaduta senza rinnovo il 31/12/2024;*
- *in alcuni tratti evidenziati nei disegni allegati all'istanza la pista carrabile è parallela alla pista ciclabile del Secchia Ciclovia ER 13, la cui area è concessa ad altro soggetto nell'ambito del procedimento RE18T0022, mentre sono già stati realizzati due attraversamenti a scavalco della carrabile sulla ciclabile e due attraversamenti a raso; la separazione tra la pista ciclabile e la pista carrabile, nei tratti in cui corrono affiancate, è realizzata con protezione evidenziata negli allegati;*

Preso visione della documentazione allegata alla nota sopraccitata costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ Istanza di concessione di aree del demanio idrico ai sensi della LR n.7/2004 art.14 e LR n.13/2015 art.16;
- ✓ Scheda A allegata alla Istanza di concessione;
- ✓ Relazione Tecnica a firma del dott. Geol. Casali Massimo del 13/05/2025;
- ✓ Tavola 1: Inquadramento CTR-Ortofoto a firma del dott. Geol. Casali Massimo del 05/05/2025;
- ✓ Tavola 2: Inquadramento catastale a firma del dott. Geol. Casali Massimo del 05/05/2025;
- ✓ Tavola 3: Dossier Fotografico;

Considerato, dall'analisi della documentazione trasmessa che:

- trattasi della richiesta di concessione riguardante le aree del demanio idrico sulle quali insiste la strada di cantiere (pista camionabile) esistente sulla sponda sinistra del fiume Secchia che collega i frantoi di Villalunga (gestito dalla ditta Calcestruzzi Corradini s.p.a.) e Salvaterra (gestito dalla ditta Emiliana Conglomerati s.p.a.) nel Comune di Casalgrande;
- suddetta pista camionabile era già oggetto della concessione di cui alla determinazione ARPAE DET-AMB-2019-5613 del 05/12/2019 avente ad oggetto "Concessione per occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Secchia ad uso pista camionabile in località Villalunga e Salvaterra in Comune di Casalgrande (RE). Ditte: Emiliana Conglomerati spa e Corradini Calcestruzzi spa. Pratica **RE11T0044**", rilasciata a seguito di istanza del 29/06/2011 da parte delle

ditte Cooperativa Muratori Reggiolo e Calcestruzzi Corradini spa e avente durata sino al 31/12/2024:

- successivamente con nota del 26/02/2019, si chiedeva il subentro nella titolarità dell'istanza, da Cooperativa Muratori Reggiolo sc a Cooperativa Muratori Reggiolo spa, ed infine a Emiliana Conglomerati spa (atto notarile n. 416 serie 1T del 18/12/2013);
- nell'ambito della procedura era stato rilasciato nulla osta idraulico di competenza con prot. 27726 del 20/02/2019 da parte dell'allora Servizio Area affluenti Po' della Regione Emilia-Romagna;
- le aree del demanio idrico oggetto della concessione erano le seguenti: foglio 26 fronte mappale 42, foglio 21 mappale 72 e fronte mappale, foglio 17 mappale 82 e fronte mappale, mappale 158 e fronte mappale, foglio 16 fronte mappali 353, 354, 355 e mappale 355 del Comune di Casalgrande (RE);
- il tracciato della pista camionabile di cui all'istanza in oggetto risulta parzialmente modificato rispetto al precedente, in quanto, a seguito delle recenti dinamiche fluviali, il fiume Secchia ha eroso la sponda in sinistra idraulica, comportando lo spostamento del percorso in direzione ovest su terreni di proprietà privata. Inoltre, sono stati inseriti nell'istanza due tratti di pista, trasversali rispetto alla dorsale principale di collegamento tra i due frantoi, in corrispondenza del foglio 26 fronte mappale 42, che permettono il collegamento di servizio con le cave denominate "Trinelli" e "La Noce", entrambe ad oggi in fase di riassetto ambientale;
- la pista camionabile si sviluppa per complessivi 3'243 m di cui 2'624 m in aree demaniali (compresi i 320 m delle traverse per le cave) e 619 m in aree di proprietà privata delle ditte richiedenti;
- Il tracciato interferisce ed attraversa in 4 punti la Ciclovia Regionale ER 13 che collega i Comuni di Baiso, Castellarano, Casalgrande e Rubiera, di cui alla Concessione rilasciata a favore dell'Ente Parchi dell'Emilia Centrale con determinazione ARPAE DET-AMB-2020-1098, in particolare:
 - due attraversamenti, individuati rispettivamente in corrispondenza del foglio 21, mappali 72 e 72f e del foglio 17 mappali 352 e 352f del Comune di Casalgrande (RE) sono stati realizzati dalle ditte richiedenti nell'ambito della variante del progetto della ciclovia, presentata nel 2022, mediante la posa di scatolari in c.a. che permettono alla ciclovia di sottopassare il tracciato della camionabile;
 - due attraversamenti, individuati al foglio 26 fronte mappale 42 del Comune di Casalgrande (RE) in corrispondenza delle piste di collegamento alle cave Trinelli e La Noce, sono stati realizzati a raso;

Rilevato che il tracciato della pista camionabile di cui alla concessione in oggetto, proc *RE25T0042*, comporta più correttamente l'occupazione delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia:

- foglio 26 fronte mappale 42 e mappale 42 parte, Foglio 21 fronte mappale 72 e mappale 72 parte, foglio 17 fronte mappali 352, 351, 350, Foglio 16 fronte mappali 269, 353, 354, 355 del Comune di Casalgrande (RE);
- foglio 6 fronte mappali 22, 21,18, 8-7-1 e foglio 5 fronte mappali 9, 2 Comune di Sassuolo (MO);

Rilevato a seguito degli approfondimenti condotti in fase istruttoria, che:

- ✓ appena a valle dell'impianto della ditta "Calcestruzzi Corradini spa" (di cui alla concessione rilasciata con determinazione ARPAE DET-AMB-2020-1865, rif **RE03T0138** la cui procedura è attualmente in fase di rinnovo) il tracciato della pista camionabile oggetto di richiesta di concessione interferisce con il *Rio Brugnola* in corrispondenza del foglio 26 fronte mappale 42 del Comune di Casalgrande (RE), corso d'acqua facente parte della rete dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, come desumibile dal piano di classifica dove viene individuato con codice I7135;
- ✓ proseguendo verso valle nell'area identificata catastalmente al foglio 21 fronte mappale 34 e al foglio 17 fronte mappale 289 del Comune di Casalgrande, è tuttora in istruttoria il Progetto per la "Realizzazione di condotta fognaria per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento con recapito nel fiume Secchia", intervento funzionale al progetto delle opere di ampliamento dello stabilimento MODULA ("MODULA 4") di cui al Procedimento unico ai sensi dell'art.53, comma 1, Lettera B) della disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio 24/2017, per il quale nell'ambito del procedimento avviato in data 14/08/2025 dal Comune di Casalgrande, lo scrivente UT ha formulato con nota prot 61863 del 25/08/2025 richiesta di integrazioni;
- ✓ successivamente in corrispondenza del foglio 17 mappale 82 e fronte mappale 82 del Comune di Casalgrande il percorso camionabile interferisce con il "POTENZIAMENTO DEL METANODOTTO CASALGRANDE - SCANDIANO: VARIANTE PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FIUME SECCHIA DN 300 (12") ED OPERE CONNESSE" di SNAM RETE GAS riguardante i Comuni di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO), autorizzato con determinazione ARPAE DET-AMB-2023-6403 del 06/12/2023 e per il quale lo scrivente UT ha rilasciato parere minerario e NOI in data 02/10/2023 prot. 87503; nel tratto in esame è prevista la dismissione di un tratto esistente del metanodotto e la posa di un nuovo tratto di condotta in sub-alveo mediante tecnica no dig. Si precisa che relativamente a questo procedimento Snam ha comunicato con nota assunta agli atti con prot. 64298 del 05/09/2025 che le attività si svolgeranno nell'estate 2026;
- ✓ proseguendo verso valle è attualmente in istruttoria, la domanda di concessione di area demaniale presentata da Emiliana Conglomerati s.p.a., per uso attraversamento tubazioni allontanamento

acque meteoriche, sponda sinistra Fiume Secchia, foglio 16 fronte mappale 353 in Comune di Casalgrande (RE), rientrante nel progetto per l'attuazione della modifica del Piano di chiusura della ex Discarica "Isolabella" sita in via Bassa nel Comune di Casalgrande, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2003.", rif. **RE20T003**, per la quale lo scrivente UT ha formulato con nota prot. 81634 del 07/11/2025 richiesta di integrazioni;

- ✓ infine, appena a valle dell'impianto della ditta Emiliana Conglomerati s.p.a. (di cui alla concessione rilasciata con determinazione ARPAE DET-AMB-2020-43 del 07/01/2020, rif. **RE04T0050**, in corso di validità), sono in corso due istanze di concessione, la prima per le aree identificate catastalmente al foglio 7 mappali 128, 129 e foglio 16 mappale 2, rif. **RE22T0053** (istanza prot. 58847 del 04/04/2023 acquisita agli atti con prot. 19820 del 04/04/2023), la seconda per le aree identificate catastalmente al foglio 7 mappale 103p, rif. **RE25T0057**, tuttora non pervenuta allo scrivente UT, le cui istruttorie saranno svolte congiuntamente successivamente alla richiesta di nulla osta idraulico da parte di ARPAE SAC per quest'ultima istanza;
- ✓ in quest'ultimo tratto è emersa anche la presenza di una concessione per la derivazione di acqua pubblica dal fiume Secchia ad uso industriale igienico ed assimilati, rif. **REPPA3122**, assentita alla ditta "Cooperativa Muratori Reggiolo S.c." con deliberazione della G.R. n. 4365 del 22/09/1992, rinnovo con determinazione n. 1799 del 21/02/2011, infine cambio titolarità alla ditta "CMR Industriale spa" con determinazione dell'allora STB degli affluenti del Po' n. 15212 del 27/11/2012, scaduta al 31/12/2015, seppur dalla consultazione del portale Arpae GenioWeb 2.0 parrebbe "attiva in subentro" alla ditta "Emiliana Conglomerati spa";

Evidenziato che le aree in oggetto ricadono:

- nell'ambito della competenza del PAE (Piano delle Attività Estrattive) del Comune di Casalgrande, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024 ed il tracciato della pista camionabile di servizio è schematicamente rappresentato già nei documenti del precedente PCA (piano di coordinamento attuativo) approvato con Delibera di C.C. di Casalgrande n. 16 del 09/04/2014 in attuazione del PAE 2011 all'epoca vigente;
- per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Po, in aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) per il reticolo principale (RP) e in aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), successivamente confermate anche nell'aggiornamento delle Mappe predisposte, pubblicate ed approvate nell'ambito delle attività connesse al riesame ad aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027 (Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nn. 7/2019, 8/2019 e 5/2021, Decreti del Segretario Generale nn. 131/2021, 43/2022 e 49/2022);

- all'interno della fascia A dell'“*Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia*”, approvato con Decreto della Segreteria generale dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po n. 49 del 13/04/2022. (TAV_SEC_002);

Richiamati:

- l'articolo 5, comma 2, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, con riferimento alle eventuali aree già sottoposte alle disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA precedentemente stabilite in ottemperanza al Titolo V delle NA del PAI e ricomprese anche nella delimitazione delle fasce fluviali definita dall'*Aggiornamento* del PAI approvato, trovano integralmente applicazione le disposizioni relative alle fasce fluviali contenute nelle Norme di Attuazione del PAI vigente le quali sostituiscono, per tali aree, le previgenti disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA;
- l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, nelle more dell'aggiornamento dei PTCP di Modena e Reggio Emilia, per l'ambito territoriale di riferimento dell'*Aggiornamento* del PAI sopra richiamato le perimetrazioni cartografiche stabilite da tale *Aggiornamento* e le disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI ad esse applicabili sono destinate a prevalere rispetto a quelle dei PTCP non aggiornati, laddove incompatibili;

Considerato pertanto che per le aree ricomprese nella delimitazione delle fasce fluviali del fiume Secchia nel tratto interessato dall'intervento in esame trovano, ad oggi, applicazione unicamente le perimetrazioni dell'*Aggiornamento* sopra richiamato e le conseguenti disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI relative alle fasce fluviali;

Considerato che le norme di PAI per la fascia A, di cui all'articolo 29 delle NA al comma 3 lett c) riportano che “*sono consentiti [...] le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*”

Visto infine lo studio geomorfologico condotto dalla scrivente Agenzia nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi aventi codice n. 17460 - “Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. I tratto”, CUP F38H22000750001, e codice n. 17461 - “Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. II tratto”, CUP F38H22000760001;

Rilevato che:

- la pista camionabile si sviluppa nei tratti che nel suddetto documento sono denominati “SC 09 (da soglia a valle del ponte SP 467 a valle zona industriale di Sassuolo) e SC 10 (da valle zona

industriale di Sassuolo a località Case Convoglio) per i quali lo studio condotto ha mostrato che nell'attuale assetto morfologico i livelli della piena di riferimento (duecentennale) rimangono sostanzialmente all'interno dell'alveo inciso del Secchia, con conseguente completa disconnessione idraulica dei piani golenali attualmente interessati da molteplici attività estrattive;

- I lavori eseguiti a cura della scrivente Agenzia di cui agli interventi suddetti, perseguendo le linee di indirizzo di riassetto idro-morfologico individuate dal PAI, ovvero riconnessione all'alveo di piena di aree golenali in sinistra e in destra idraulica attualmente separate e oggetto di interventi di estrazione di inerti tramite abbassamento del piano di campagna golenale e adeguamento dei muri spondali esistenti nonché recupero morfologico dell'alveo verso una configurazione di maggiore equilibrio dinamico, hanno previsto: rimodellamento morfologico delle sponde del fiume Secchia nel tratto compreso tra il ponte della SP467 e Magreta,

Precisato che a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 4711 del 28/12/2021, che modifica la determinazione n. 999 del 31/03/2021 già rettificata dalla determinazione n. 1142 del 14/04/2021 (adottata in attuazione della D.G.R. n. 1770/2020 di approvazione della riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile), a far data dal 01/01/2022 è stato modificato l'ambito territoriale di riferimento dei Servizi di Modena e Reggio Emilia, con l'attribuzione delle competenze idrauliche relative anche alla sponda sinistra del torrente Dolo e del fiume Secchia nei tratti che scorrono al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia in capo all'UT di Modena e pertanto l'istanza in oggetto è stata correttamente inoltrata per competenza allo scrivente UT;

Richiamate le Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico ai sensi dell'art. 15, comma 11 della Legge n. 3/2015 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 09/05/2022;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico

per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopraccitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante "*Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*", con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la determinazione dirigenziale n. 4711 del 28/12/2021, che modifica la determinazione n. 999 del 31/03/2021 già rettificata dalla determinazione n. 1142 del 14/04/2021 con la quale, a far data dal 01/01/2022, è stato modificato l'ambito territoriale di riferimento dei Servizi di Modena e Reggio Emilia, con l'attribuzione delle competenze idrauliche relative anche alla sponda sinistra del torrente Dolo e del fiume Secchia nei tratti che scorrono al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia in capo al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena, con la finalità di promuovere una univocità di gestione delle due aste fluviali nei tratti di confine;
- le D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" e n. 1276 del 24/06/2024 "*Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° luglio 2024*", con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato ed aggiornato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali

dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente UT, le risultanze dell'istruttoria condotta e del sopralluogo effettuato in data 27/10/2025 nel corso del quale si è presa visione dello stato attuale dei luoghi e dal quale è emerso che:

- ✓ la pista camionabile oggetto di richiesta di concessione attraversa il *Rio Brugnola* in corrispondenza del foglio 26 fronte mappale 42 del Comune di Casalgrande (RE), mediante un guado realizzato con apporto di materiale ghiaioso in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua medesimo; nel tratto appena più a monte del *Rio Brugnola* anche il percorso della Ciclovía del Secchia attraversa il corso d'acqua;
- ✓ in corrispondenza del foglio 17 fronte mappale 82, la presenza di una condotta di scarico delle acque nell'alveo del Secchia, comporta erosione spondale in quanto lo scarico medesimo richiamando il passaggio dell'alveo di magra incide la sponda; dalla consultazione degli archivi digitali a disposizione dello scrivente UT non è stato possibile risalire a titoli legittimanti la condotta;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA-OSTA IDRAULICO

al rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Secchia, identificate catastalmente al Foglio 26 fronte mappale 42 e mappale 42 parte, Foglio 21 fronte mappale 72 e mappale 72 parte, foglio 17 fronte mappali 352, 351, 350, Foglio 16 fronte mappali 353, 354, 355 del Comune di Casalgrande (RE) e Foglio 6 fronte mappali 22, 21, 18, 8-7-1 e Foglio 5 fronte mappali 9, 2 Comune di Sassuolo (MO) ad uso mantenimento pista carrabile per transito mezzi pesanti, rif. **RE25T0042**, in conformità agli elaborati tecnici presentati così come richiamati in premessa e in subordine all'osservanza delle prescrizioni sottoelencate:

1. in considerazione dell'interferenza e degli attraversamenti della pista carrabile con la pista ciclopedonale denominata Ciclovía del Secchia in concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, rif. RE18T0022, stante la fruizione pubblica di quest'ultima, il Richiedente dovrà avere particolare cura nell'effettuare la manutenzione periodica dell'area e della vegetazione ivi presente anche nelle immediate vicinanze, al fine di consentire l'uso in condizioni di sicurezza, mantenendo sollevata la scrivente Agenzia da ogni vertenza;

2. le ditte richiedenti dovranno impedire l'utilizzo della pista stessa alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica e dovranno essere posti in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo, verificandone periodicamente l'integrità e visibilità soprattutto in caso di previsioni meteo avverse, garantendo tuttavia l'accesso al fiume a personale tecnico della scrivente Agenzia e/o a ditte incaricate dalla stessa;
3. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
4. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella documentazione presentata unitamente all'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio;
5. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle eventuali alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;
6. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
7. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
8. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del corso d'acqua per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
9. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose; in particolare, il Richiedente è tenuto ad informarsi ed a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti

gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, precludendo eventualmente anche l'accesso alla viabilità di servizio in caso di preannuncio di eventi particolarmente intensi, ad esempio a seguito dell'emissione di allerte arancioni; ogni responsabilità per l'utilizzo dell'area demaniale in caso di piena, è totalmente a carico del Richiedente;

10. tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire l'utilizzo della pista carrabile in condizioni di sicurezza sono a carico del Richiedente, che dovrà verificare periodicamente le condizioni della pista e la transitabilità ai mezzi pesanti, in particolare a seguito di eventi di piena;
11. l'utilizzo di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque; a cura ed onere del Richiedente dovranno in particolare essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare sversamenti accidentali di oli e idrocarburi;
12. dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti atti ed evitare l'abbandono di rifiuti in aree demaniali;
13. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato;
14. i lavori nell'alveo e sulle sponde del fiume Secchia che avessero per oggetto la manutenzione e la conservazione della pista nonché la fruizione in condizioni di sicurezza della stessa, ivi compresi gli interventi che comportano movimentazione di materiale litoide in alveo o la messa in opera di sistemi di protezione spondale, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente, previo rilascio di specifico nulla osta/autorizzazione da parte dello scrivente UT.
15. nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali, qualsiasi altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie e altri materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo normativa vigente;
16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dall'alveo del fiume Secchia;
17. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo dell'area demaniale in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
18. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
19. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere

concordata con lo scrivente UT la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le opere posate e successivamente consegnata apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate e annessa viabilità legittimata nell'ambito della concessione in oggetto.

Si precisa che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'utilizzo delle aree demaniali in prossimità dell'intervento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, con particolare riferimento per quanto argomentato in premessa alla condotta di scarico rilevata in sede di sopralluogo ubicata al foglio 17 fronte mappale 82 del Comune di Casalgrande (RE) e alla concessione di derivazione di acqua pubblica REPPA3122.

Si demanda ad ARPAE la verifica nonché l'opportunità di provvedere alla legittimazione degli attraversamenti del *rio Brugnola* con la pista camionabile nonché con la Ciclovía del Secchia, che, per quanto argomentato in premessa risulta di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

La presente nota viene inviata anche ad ARPAE – SAC Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli di Modena, nel merito dell'occupazione di terreni demaniali in Comune di Sassuolo, all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per quanto argomentato in premessa circa l'interferenza con la Ciclovía ER13, infine ai Comuni di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO), per opportuna conoscenza, in quanto territorialmente interessati dall'occupazione.

Si informa che la sottoscritta Dirigente dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.